



87/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi in appello iscritti ai nn. **59932 A**, **59932 B** e **59932 C** del registro di segreteria, promossi da:

- **BORSCHI Cosimo Damiano** (c.f. BRSCMD51L14L049N), nato a Taranto (TA) il 14.07.1951 e residente in Leporano (TA) alla Via Litoranea Salentina, n. 1617, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Vincenzo Monteforte (c.f. MNTVCN72D29L049O), elettivamente domiciliato presso di lui all'indirizzo pec: monteforte.vincenzo@oravta.legalmail.it - *appellante principale*;
- **BARRACATO Santo** (c.f. BRRSNT45M03E541M), nato a Lercara Friddi (PA) il 03.08.1945 e residente in Taranto, via Brest, n. 2, rappresentato e difeso,

giusta procura depositata in data 23.11.2023, dall'avv. Francesco Maria De Giorgi (c.f. DGRFNC67S05E506X), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla Via Garibaldi, n. 3 - pec: degorgi.francescomaria@ordavvle.legalmail.it - *appellante incidentale*;

- **LUBELLI Luigi Casimiro** (c.f. LBLLGU44E506U), nato a Lecce il 22.06.1944 e residente in Leporano (TA), via Litoranea Salentina, n. 5644 - deceduto il 29.09.2025 e prima ancora dichiarato interdetto dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 529/2023 - rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cecinato, giusta separato mandato presente in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto, Via Plinio, n. 95, indirizzo pec: cecinato.luigi@oravta.legalmail.it - *appellante incidentale*;

nei confronti di

- **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia** in persona del Procuratore regionale p.t. (pec: puglia.procura@corteconticert.it) - *appellato*;
- **Procura generale** presso la Corte dei conti in persona del Procuratore Generale p.t., domiciliato in Roma alla Via A. Baiamonti (pec procuratore.generale@corteconticert.it e procura.generale.appelli@corteconticert.it) - *appellato*;
- **PATELLA Carlo**, nato a Taranto, il 30.08.1953, deceduto il 10.08.2024, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Angela Rita Semeraro, elettivamente domiciliato in Taranto, alla via delle Ceramiche, n. 23 presso il di lei studio - *appellato non costituito*;
- **COMUNE DI TARANTO** - in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro*

*tempore, all'indirizzo pec attigiudiziari.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it -
appellato non costituito;*

RIASSUNTI dalla PROCURA GENERALE, con atto notificato, collettivamente e impersonalmente, ex art 303 c.p.c., come richiamato dall'art. 109, comma 4, c.g.c., agli eredi di PATELLA Carlo e di LUBELLI Luigi Casimiro;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia - n. 39/2022, depositata in segreteria in data 26.01.2022, notificata il 07.02.2022;

VISTI gli atti d'appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 6 marzo 2026, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Sauchelli, il consigliere relatore Donatella Scandurra, l'avv. Francesco Carli Ballola su delega dell'avv. Vincenzo Monteforte in difesa di Damiano Borsci; l'avv. Francesco Carli Ballola su delega dell'avv. Francesco Maria De Giorgi per Santo Barracato; il V.P.G. Cons. Alfio Vecchio per la Procura generale. Assenti: l'avv. Luigi Cecinato per Luigi Casimiro Lubelli; l'avv. Cataldo Fornaro, in rappresentanza dei chiamati all'eredità di Carlo Patella: Danila Valentini, Mariangela Valentini, Nicola Valentini, Manica Valentini; l'avv. Francesco Campanale in difesa dei chiamati all'eredità di Carlo Patella: Marina Natuzzi, Emiliano Natuzzi e Vitantonio Natuzzi. Non costituiti Carlo Patella e il Comune di Taranto.

Svolgimento dei fatti

I. Con atto di citazione, depositato in data 30 ottobre 2008, la Procura regionale

presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia conveniva in giudizio BARRACATO Santo, BORSCI Cosimo Damiano, LUBELLI Luigi Casimiro e PATELLA Carlo, all'epoca dei fatti dirigenti e funzionari del Comune di Taranto, per sentirli condannare, in via solidale, al pagamento in favore del Comune della somma complessiva di € 2.086.804,76, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal Comune di Taranto nella gestione del "Parco Cimino", affidata alla "Day Service s.r.l." con contratto del 06.11.2001 e successivo atto integrativo del 10.03.2005. Ai fini della ripartizione interna, l'Ufficio requirente chiedeva la condanna di Lubelli alla somma di € 766.700,00, di Patella a € 738.630,00, di Barracato a € 393.300,00 e di Borsci a € 188.175,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

La Procura regionale individuava sei voci di danno relative a:

- 1) la mancata riscossione dei canoni mensili di gestione che la "Day Service s.r.l." avrebbe dovuto versare al Comune di Taranto nel periodo ottobre 2004 – dicembre 2006, per un ammontare complessivo di € 28.065,69; danno da addebitarsi al Lubelli (dirigente del settore finanziario) (*prima posta di danno*);
- 2) l'indebito pagamento da parte del Comune di Taranto in favore della "Day Service s.r.l." delle spese di vigilanza diurna e notturna del parco che avrebbero dovuto essere sopportate dal gestore per complessivi € 715.011,89; danno da addebitarsi, in via solidale, al Lubelli (dirigente del settore finanziario) e al Patella (capo del servizio finanziario) per avere emesso i fogli di liquidazione, con i quali erano state ammesse a pagamento le relative fatture (*seconda posta di danno*);
- 3) l'indebito pagamento da parte del Comune di Taranto, in favore della

“Day Service s.r.l.” di fatture per prestazioni effettuate da terzi del tutto fittizie o non aventi alcun rapporto con l’attività di gestione del parco, per complessivi € 622.762,47; danno, da addebitarsi, in via solidale, al Lubelli e al Patella per € 572.709,63 e, per la restante parte, al Barracato (dirigente dell’ufficio patrimonio e lavori pubblici) e al Borsci (addetto al servizio tecnico dell’ufficio patrimonio e lavori pubblici nonché responsabile unico del procedimento) di € 50.052,84 (*terza posta di danno*);

- 4) l’indebito rimborso alla *“Day Service s.r.l.”* di fatture e/o prestazioni rese da terzi con evidente duplicazione e, in alcuni casi, triplicazione della relativa spesa; danno da addebitarsi, in parte, in via solidale, al Lubelli ed al Patella per € 189.531,35, e, in parte, al Barracato ed al Borsci per € 326.275,00, per avere costoro emesso i relativi atti di liquidazione senza aver effettuato alcun tipo di riscontro in merito alla legittimità del pagamento (*quarta posta di danno*);
- 5) l’esborso di € 111.195,82 per la liquidazione di spese relative a lavori di pulizia generale del parco, per effetto del contratto integrativo stipulato, in data 10.03.2005, con la *“Day Service s.r.l.”* da Barracato in difetto di preventiva autorizzazione da parte degli amministratori comunali (*quinta posta di danno*);
- 6) l’esborso, anch’esso da addebitarsi al Barracato, dell’importo di € 93.913,04, di cui alla determina di liquidazione n. 439 del 16.09.2003, emessa a fronte della richiesta della società gestore del parco di rifusione dei mancati incassi e del rimborso delle prenotazioni disdettate,

conseguenti alla chiusura del parco nel periodo 21.10.2002 – 25.01.2003, nonostante non fosse stata fornita alcuna documentazione a conforto della richiesta stessa (*sesta posta di danno*).

In origine, le voci di danno erano sette. Si sono poi ridotte a sei, in quanto una originaria quinta posta di danno, addebitata ad altri due dipendenti comunali e riferita al pagamento di € 198.793,47, a titolo di spese di consumo di energia elettrica ed acqua potabile, che avrebbero dovuto restare a carico del gestore e che, invece, erano state poste a carico del Comune, pur certa nel suo ammontare, veniva dalla Procura ritenuta *“priva del requisito dell'attualità ... ed espunta dall'ammontare complessivo”* (pag. 50 atto di citazione).

L'azione erariale traeva origine dall'informativa ricevuta nel settembre 2006 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto riguardo all'adozione di un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di alcuni amministratori e dirigenti del Comune di Taranto con riferimento ad ipotesi delittuose relative alla gestione del Parco Cimino, cui seguiva nel maggio 2007 l'avvio delle indagini della Procura contabile, poi esitate nella relazione della Guardia di Finanza del 22 gennaio 2008.

II. La Sezione giurisdizionale per la Puglia, ritenendo sussistere un nesso di pregiudizialità necessaria col giudizio penale, disponeva con ordinanza n. 177/2009 la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale, avviato con la richiesta di rinvio a giudizio del 14.03.2009.

III. In sede penale, con sentenza n. 385/2017, il Tribunale di Taranto dichiarava nei confronti del Borsci l'estinzione dei reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione; condannava alla pena della reclusione Barracato, Lubelli e Patella.

La Corte penale d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - con sentenza n. 226/2019 confermava le statuizioni di condanna nei confronti del Lubelli e del Patella (salva la riduzione della pena per sopravvenuta prescrizione di alcune condotte) e dichiarava prescritto il reato per cui era stato condannato il Barracato.

Avverso la sentenza penale di appello n. 226/2019 proponevano, tra gli altri, ricorso in Cassazione Lubelli, Barracato e Patella. All'esito del giudizio, con sentenza n. 30547, depositata il 4 agosto 2021, la quinta Sezione penale della Corte di cassazione dichiarava l'inammissibilità dei ricorsi presentati.

III. La Procura regionale provvedeva alla riassunzione del giudizio. La Sezione giurisdizionale di primo grado con sentenza n. 579/2018, confermata in appello dalla Sezione Seconda Centrale d'Appello (con sentenza n. 472/2019), respingeva in rito l'eccezione di inammissibilità della domanda di riassunzione depositata dalla Procura regionale.

Quindi, con sentenza n. 39/2022 la Sezione pugliese, ritenuto che il termine prescrizionale iniziasse a decorrere dal settembre 2006, ovvero da quando la Procura regionale aveva ricevuto notizia, ex art. 129 disp. att. c.p.p. da parte della Procura della Repubblica di Taranto, dell'esecuzione di provvedimento di custodia cautelare, accoglieva parzialmente le richieste attoree e condannava, a titolo di dolo, i convenuti al pagamento dei seguenti importi, oltre interessi e rivalutazione:

- **LUBELLI e PATELLA**, in via solidale, ad € 1.312.191,73, con ripartizione interna in parti uguali, pari ad € 656.095,54 per la seconda, terza e quarta posta di danno;

- **LUBELLI** per l'ulteriore importo di € 105.779,64 (pari alla somma di € 65.764,08 per l'atto di liquidazione n. 353/2004 e di € 40.015,56 per l'atto di liquidazione n. 352/2004);
- **BARRACATO e BORSCI**, in via solidale, ad € 373.946,15, con ripartizione interna in parti uguali, pari ad € 186.973,07 (corrispondente alla somma di € 23.835,575 riferita alla terza posta di danno e di € 163.137,50, relativa alla quarta posta di danno);
- **BARRACATO** per l'ulteriore importo di € 46.956,52 (riferito alla sesta posta di danno abbattuta del 50 per cento).

IV. Avverso la sentenza n. 39/2022 proponevano appello Borsci, Barracato e Lubelli. La sentenza non veniva impugnata da Patella.

Tutti gli appellanti - con diverse argomentazioni - sostenevano l'insussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità erariale, nei termini di seguito indicati.

L'appello nell'interesse di Borsci

Borsci, addetto al servizio tecnico dell'ufficio patrimonio e lavori pubblici nonché responsabile unico del procedimento, deduceva i vizi di:

- *“Ultrapetizione, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art 86 cgc, violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, violazione e falsa applicazione art. 111 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 4 cgc”, per avere il giudice di prime cure esorbitato dal perimetro decisionale che formava oggetto del giudizio, in quanto avrebbe posto a base della condanna a suo carico il provvedimento n. 9154 del 26 giugno 2004 e non la determina n. 293/2004,*

a firma del dirigente Barricato, indicata nell'atto di citazione;

- *"Error in iudicando. Motivazione insufficiente, contraddittoria incongrua. Violazione e/o falsa applicazione art. 100 c.p.c. Sul difetto di legittimazione passiva del convenuto", per avere la sentenza di primo grado, implicitamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, pur in assenza di qualsivoglia partecipazione da parte dell'appellante alla formazione ed esistenza giuridica della determina n. 293/2004, a firma esclusiva del dirigente Barracato, che, a suo dire, costituirebbe la "... unica ed esclusiva fonte dell'asserita responsabilità amministrativa del Sig. Borsci";*
- *"Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 107, artt. 184 e ss. D.Lgs. n. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4-5-6, L. n. 241/90. Motivazione insufficiente, contraddittoria incongrua. Sull'infondatezza della domanda attorea e sull'assenza di responsabilità", per non avere l'appellante partecipato, in alcun modo, sia all'istruttoria che alla redazione della determina n. 293/2004, in assenza vieppiù del nesso di causalità tra la condotta ed il danno contestato.*

L'impugnazione di Barracato

Con articolati motivi Barracato, dirigente dell'ufficio patrimonio e lavori pubblici, invocava, preliminarmente, l'art. 342 c.p.c., per evidenziare, da un lato, l'errata ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e, dall'altro, le violazioni di legge (in cui sarebbe incorsa la decisione di prime cure) e la loro rilevanza ai fini della decisione. Evidenziava, altresì, di non avere mai rivestito la qualifica di dirigente e che ogni responsabilità in merito alla vicenda processuale doveva essere ascritta solo ed esclusivamente all'organo politico per mancata

adozione del PEG e mancata istituzione del servizio contratti in violazione dell'art. 107 TUEL. Con riferimento ai singoli atti di liquidazione osservava che le determine di liquidazione rientravano nell'esclusiva competenza del responsabile unico del procedimento, Borsci Cosimo. Nel merito, chiedeva, in via principale, l'integrale riforma della sentenza di primo grado; in subordine, di accogliere l'eccezione di prescrizione dell'azione, con riferimento agli addebiti, risalenti a settembre 2003 e a giugno 2004.

Il gravame proposto da Lubelli

Lubelli, dirigente del settore finanziario, deduceva i seguenti motivi di appello:

- *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della L. n. 20/94”*, per intervenuta prescrizione quinquennale, in quanto il *dies a quo* andava fatto risalire quanto meno alla data di emissione degli atti di liquidazione (anni 2001, 2002 e 2003), mentre l'invito a dedurre gli era stato notificato in data 26.05.2008. In sintesi, l'appellante riteneva che non fosse ravvisabile alcun occultamento doloso del danno e che ai fini dell'individuazione del *dies a quo* di decorrenza della prescrizione doveva essere considerata la data di sottoscrizione delle determine di liquidazione contestate, e non la data da cui la Procura aveva ricevuto la notizia di danno da parte del PM penale;
- *“Erroneità della sentenza nel merito”*, per avere la sentenza di primo grado addebitato a Lubelli e a Patella la somma di € 324.623,90 ciascuno per la seconda posta di danno - relativa al pagamento in favore della Day Service s.r.l., delle spese di vigilanza diurna e notturna del Parco Cimino

- senza avere tenuto conto della netta separazione dei ruoli tra la figura del dirigente e quella di economo-provveditore, ricoperta dal Patella. A tal fine, evidenziava come l'econo-provveditore godesse di ampia autonomia gestionale, con svolgimento di funzioni di livello dirigenziale e conseguente assunzione di responsabilità per l'attività svolta e che il dirigente del settore economato e provveditorato non era quindi tenuto ad effettuare alcun controllo sull'attività svolta dall'econo-provveditore, dovendosi limitare a controfirmare l'atto di liquidazione, ai fini dell'impegno della spesa, onde rendere effettivo il pagamento, mediante l'emissione del relativo mandato, riservato alla competenza del suo settore. Concludeva affermando che non competeva a lui esercitare il controllo capillare sull'attività svolta dai vari responsabili dei singoli servizi, quanto piuttosto al Patella. In subordine, contestava l'erronea ripartizione del danno con il Patella.

Con riferimento alla terza posta di danno, eccepiva il vizio di ultrapetizione, non essendo consentito al giudice condannare il convenuto al risarcimento del danno in misura maggiore rispetto a quanto richiesto dalla parte attrice.

Alla luce di quanto esposto concludeva con la richiesta, preliminare, di dichiarazione di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità promossa dalla Procura regionale e, nel merito, di assoluzione dell'appellante da ogni addebito. In via ulteriormente gradata, chiedeva l'esercizio del potere riduttivo.

Con ulteriori memorie, datate 04.04.2022, 10.11.2023 e 16.04.2025, Lubelli, ripercorsi i salienti dei motivi di impugnazione, segnalava un'altra voce di danno

per cui ricorrerebbe il vizio di ultrapetizione, riferito all'atto di liquidazione n. 353/2004, integralmente posto a suo carico, accertata l'occasionale partecipazione di funzionario diverso dal Patella.

V. La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni chiedendo, previa riunione dei giudizi e rigetto delle eccezioni preliminari di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva, che i gravami venissero respinti, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio. In sintesi, riteneva sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità indicati in primo grado con esclusione del potere riduttivo, vertendosi in fattispecie dolosa.

La stessa Procura evidenziava possibili errori di calcolo nella quantificazione degli addebiti a carico di Barracato e di Lubelli.

Con riferimento alla **sesta posta** di danno, di cui alla determina di liquidazione n. 439 del 16.09.2003, emessa su richiesta della società gestore del "Parco Cimino" riguardante la rifusione dei mancati incassi e del rimborso delle prenotazioni disdettate, conseguenti alla chiusura del parco nel periodo 21.10.2002 – 25.01.2003, la Procura generale riteneva *"in ragione dell'indiscutibile apporto fornito alla produzione del danno da parte dei componenti dell'Ufficio tecnico che avrebbe espresso il parere di congruità, che vada addebitato al Barracato il 60% del danno derivante da pagamento disposto dall'atto di liquidazione in questione"* (pag. 50 della sentenza). L'Ufficio requirente sosteneva, dunque, che Barracato ne doveva rispondere nei limiti del 60%, mentre la statuizione contenuta in sentenza relativa alla ripartizione interna degli addebiti, sembrava non tenere conto del fatto che tale posta di danno (dimezzata in sentenza, in € 46.956,52, a fronte di una richiesta iniziale di € 93.913,04), era stata posta a carico esclusivo di Barracato.

In relazione alla posizione di Lubelli, la Procura poneva all'attenzione di questo giudice una possibile diversa distribuzione delle quote di responsabilità per gli atti di liquidazione n. 352 e 353 del 28.04.2004 (pag. 50 - 51).

In termini generali, infine, non reputava fondate le doglianze volte ad invocare una diversa ripartizione delle responsabilità dei convenuti in ordine alle voci di danno in cui concorrono le condotte, risultando l'addebito paritetico congruente con il complessivo atteggiarsi della vicenda dedotta in controversia.

VI. Il 23.11.2023 Barracato nel revocare il precedente mandato, conferiva una nuova procura *ad litem* all'avv. Francesco Maria De Giorgi, che provvedeva al deposito di memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento *in toto* dell'appello e quindi per la sostanziale e totale riforma della sentenza di primo grado; in subordine, per l'accoglimento della prescrizione.

VII. In data 07.12.2023 il difensore di Lubelli Luigi Casimiro depositava istanza di interruzione del giudizio, allegando la sentenza del Tribunale di Taranto n. 529/2023, pubblicata il 09.03.2023, con cui era stata disposta l'interdizione del suo assistito e la contestuale nomina dell'avv. Floriana Palmisano (già nominata tutore provvisorio con ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2023) quale tutore legale di Lubelli Luigi Casimiro.

VIII. Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2023, con ordinanza a verbale veniva dichiarata, su conforme parere della Procura generale, nei confronti dell'appellante incidentale Lubelli Luigi l'interruzione del giudizio, ponendo a carico della Procura generale l'eventuale riassunzione.

IX. Il giudizio veniva riassunto. Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2024, l'avv. Monteforte depositava il certificato di avvenuto decesso, in data 10.08.2024, di

Patella Carlo. Con ordinanza a verbale, riuniti i giudizi, ne veniva dichiarata, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 6, del codice giustizia contabile, l'interruzione, ponendo a carico della Procura generale l'eventuale riassunzione nei confronti degli eredi di Patella.

X. La Procura generale procedeva alla riassunzione nei confronti degli eredi di Patella; notificava l'atto di riassunzione a Lubelli, Borsci, Barracato e agli eredi di Patella, collettivamente e impersonalmente secondo le disposizioni dell'art 303 c.p.c., come richiamato dall'art. 109, comma 4, c.g.c..

XI. Fanelli Filomena, Patella Maura Manuela, Patella Valeria, rispettivamente, moglie e figlie di Patella Carlo, riferivano di avere rinunciato all'eredità del congiunto, come da atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale di Taranto in data 14.10.2024. Patella Maura Manuela e Ippolito Donato, genitori delle figlie minori, Ippolito Giulia e Ippolito Valentina, riferivano, altresì, di essere stati autorizzati dal giudice tutelare a rinunciare, in nome e per conto delle minori, all'eredità del defunto nonno materno Patella Carlo. Fanelli Filomena, Patella Maura Manuela, Patella Valeria chiedevano che nei loro confronti venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese e distrazione dei compensi legali a favore del difensore da loro nominato.

XII. In prossimità delle udienze Borsci, Barracato e Lubelli producevano ulteriori scritti difensivi, insistendo per le conclusioni in atti.

XIII. Alla pubblica udienza del 9 maggio 2025, preso atto della richiesta avanzata dalla Procura generale di concessione di un termine per le verifiche relative all'asse ereditario di Patella, su concorde parere delle parti, veniva disposto il rinvio del giudizio alla data del 21 novembre 2025.

XIV. La Procura generale incaricava la Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia economico finanziaria di Taranto - di verificare l'eventuale esistenza di ulteriori chiamati all'eredità di Patella Carlo, oltre ai parenti che avevano già rinunciato all'eredità, nonché l'avvenuta nomina di un curatore dell'eredità giacente, avvalendosi anche del registro delle successioni e del registro generale dei testamenti. Riferiva, quindi, che non tutti i parenti entro il sesto grado hanno rinunciato all'eredità. Riferiva, altresì, che in ogni caso risulta incontestabilmente che, a seguito del decesso di Carlo Patella, si è proceduto a notificare l'atto di riassunzione a tutti i chiamati all'eredità e eredi collettivamente e impersonalmente secondo le disposizioni dell'art. 303 c.p.c., come richiamato dall'art. 109 comma 4, c.g.c.. Concludeva, quindi, affermando che il contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità di Patella Carlo, risulta regolarmente costituito.

XV. Alla pubblica udienza del 21 novembre 2025 veniva dichiarata l'interruzione dei giudizi a causa del sopravvenuto decesso, in data 29.09.2025, di Lubelli, ponendo a carico della Procura generale l'eventuale riassunzione dei giudizi nei confronti degli eredi di Lubelli; contestualmente, veniva disposto il rinvio alla data odierna.

XVI. La Procura generale riassumeva il giudizio con ricorso notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e via pec, ai chiamati all'eredità di Lubelli. La notifica agli eredi veniva disposta collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, secondo le disposizioni dell'art 303 c.p.c..

XVII. In prossimità dell'odierna udienza di discussione, alcuni dei chiamati all'eredità di Patella (Valentini Daniela, Valentini Mariangela, Valentini Nicola e

Valentini Monica, rappresentati e difesi dall'avv. Cataldo Fornari) si costituivano in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva, a seguito dell'avvenuta rinuncia all'eredità.

XVIII. Si costituiva altresì Marina Natuzzi, nipote di Patella Carlo, riferendo di avere acquisito la qualità di chiamato all'eredità assieme ai di lei fratelli, Vitantonio Natuzzi e Emiliano Natuzzi a seguito di antecedente rinuncia all'eredità di Patella Carlo da parte dei soggetti precedentemente legittimati. Riferiva, altresì, di avere tutti e tre i fratelli rinunciato all'eredità di Patella Carlo, eccependo, a tutti gli effetti di legge, la loro carenza di legittimazione passiva ed assenza di interesse alle questioni di cui in giudizio.

XIX. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2026 l'avv. Francesco Carli Ballola ribadiva, con articolate argomentazioni, la richiesta di accoglimento degli atti di appello proposti da Borsci e Barracato, contestando le conclusioni del giudice di prime cure. Il P.M. contabile esponeva diffusamente le conclusioni scritte, reiterando la richiesta di rigetto degli atti di appello e di conferma della sentenza impugnata. Risultavano assenti: l'avv. Luigi Cecinato per Luigi Casimiro Lubelli, l'avv. Cataldo Fornari e l'avv. Francesco Campanale, in rappresentanza dei chiamati all'eredità di Carlo Patella. Non costituiti Carlo Patella e il Comune di Taranto.

Motivi della decisione

1. Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni, delineato dall'art. 276 c.p.c., e dall'analogo art. 101 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m. e i., il giudice decide gradatamente le questioni preliminari, dal momento che la relativa soluzione è

astrattamente suscettibile di precludere la decisione della causa e, quindi, il merito della causa secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza.

L'ordine di trattazione delle questioni impone, dunque, la disamina prioritaria delle questioni di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto.

2. Preliminarmente, si dà atto che con ordinanza a verbale adottata all'udienza del 25 ottobre 2024 i giudizi, contrassegnati con i numeri 59932 A, 59932 B e 59932 C del registro di segreteria, sono stati riuniti, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c..

3. *In limine litis*, va preso atto che la mancata impugnazione della sentenza da parte di Carlo Patella comporta, sostanzialmente, una rinuncia all'azione, con il passaggio in giudicato, nei confronti del medesimo e dei suoi eredi, della pronuncia di primo grado.

4. Parimenti, si rileva che il Comune di Taranto non si è costituito in giudizio, dovendo, nel caso di specie, riconoscere al Comune, in quanto amministrazione danneggiata, la posizione di soggetto terzo rispetto alle parti costituite, considerato, altresì, che a differenza di quanto disposto nel processo ordinario di cognizione, nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile non è applicabile l'art. 106 c.p.c., relativo all'intervento del terzo su istanza di parte, posto che il pubblico ministero è l'unico ed esclusivo titolare dell'azione di responsabilità.

5. Si dà poi atto che la Procura generale ha correttamente riassunto i giudizi in esame con atto collettivamente e impersonalmente notificato nell'ultimo domicilio di Patella Carlo e di Lubelli Luigi Casimiro, *medio tempore* deceduti. Nei

confronti degli eredi, che hanno ricevuto la notificazione dell'atto di riassunzione, non comparsi in udienza, si procede, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., in contumacia.

6. Invero, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei chiamati all'eredità che hanno formalmente rinunciato all'eredità di Patella Carlo:

- Valentini Daniela, Valentini Mariangela, Valentini Nicola, Valentini Monica, Valentini Antonio (atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale di Taranto in data 28.10.2025);
- Natuzzi Marina, Natuzzi Vitantonio e Natuzzi Emiliano (atto pubblico a rogito del dott. Francesco Valente, notaio in Martina Franca, del 17/02/2026 Repertorio n.21429 – Raccolta n. 16283, registrato a Taranto il 23/02/2026 al n. 2927/1T);
- Fanelli Filomena (coniuge); Patella Maura Manuela (figlia); Patella Valeria (figlia); Ippolito Giulia (figlia di Patella Maura Manuela e nipote di Patella); Ippolito Valentina (figlia di Patella Maura Manuela e nipote di Patella); Patella Antonietta (sorella di Patella); Festinante Francesco (figlio di Patella Antonietta e nipote di Patella); Festinante Silvia (figlia di Patella Antonietta e nipote di Patella) (relazione della Guardia di Finanza del 27.10.2025, su delega della Procura generale presso la Corte dei conti).

7. Venendo all'esame delle questioni preliminari di merito, Barracato e Lubelli lamentano l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale. Lubelli, in particolare, sostiene che il *dies a quo* della prescrizione andava individuato nel momento di liquidazione dei mandati di pagamento emessi nel corso degli anni 2001-2003, rispetto alla data di notifica dell'invito a dedurre (26.05.2008).

Le censure sono del tutto prive di fondamento.

I giudici di prime cure hanno ritenuto che il termine prescrizione sia iniziato a decorrere dal mese di settembre 2006, ovvero dal momento in cui la Procura regionale ha ricevuto notizia, ex art. 129 disp. att. c.p.p. da parte della Procura della Repubblica di Taranto, dell'esecuzione di provvedimento di custodia cautelare nei confronti degli odierni appellanti.

Il primo giudice ha, altresì, rilevato che *“la falsa attestazione della realtà si sia concretizzata in una condotta attiva ingannatoria e fraudolenta, che contiene in sé un occultamento doloso del danno, avendo peraltro reso necessaria una complessa attività investigativa volta alla ricostruzione di tutti i pagamenti effettuati nel periodo in favore della Day Service.”*

Nella fattispecie in esame, le condotte contestate a titolo di responsabilità erariale si sono sostanziate nella consapevole adozione di atti di liquidazione di somme a carico dell'amministrazione, in assenza di basilari riscontri e verifiche sulla effettiva debenza delle stesse sulla base di presunti accertamenti che nella realtà si sono rivelati insussistenti riguardo al regolare svolgimento di prestazioni.

In presenza di un occultamento doloso del danno, realizzato con condotte attive, formalmente regolari, consistenti nel pagamento di somme all'apparenza dovute, il termine di prescrizione dell'azione erariale per il risarcimento del danno non può che iniziare a decorrere, anche alla luce del novellato art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dalla data della sua scoperta ovvero dal momento in cui l'organo requirente ha avuto conoscenza effettiva della condotta causativa di danno.

Prima di tale momento, coperto dal segreto istruttorio tipico delle indagini penali, non poteva essere avviata alcuna attività di indagine da parte della Procura contabile, in quanto il danno non risultava disvelato nel suo stesso essere ed ammontare.

8. Nel merito, la questione all'esame attiene al risarcimento del danno subito dal Comune di Taranto nella gestione del "Parco Cimino", affidata alla "*Day Service s.r.l.*" con contratto del 06.11.2001 e successivo atto integrativo del 10.03.2005.

Venendo alla disamina delle singole poste di danno, si rileva quanto segue.

8.1. Riguardo alla **prima posta di danno**, relativa alla mancata riscossione dei canoni mensili di gestione che la "*Day Service s.r.l.*" avrebbe dovuto versare al Comune di Taranto nel periodo ottobre 2004 – dicembre 2006, per un ammontare complessivo di € 28.065,69, ascritti dall'Ufficio di Procura al solo Lubelli, la sentenza di primo grado non ha accolto la prospettazione attorea e ne ha escluso la fondatezza "*in quanto manca la prova dell'attualità e definitività del vulnus al patrimonio dell'ente comunale*" (pag. 19).

Su questo punto si è formato giudicato, in assenza di specifica impugnativa da parte della Procura.

8.2. Con riferimento alla **seconda posta** di danno, afferente all'indebito pagamento da parte del Comune di Taranto in favore della "*Day Service s.r.l.*" delle spese di vigilanza diurna e notturna del parco che avrebbero dovuto essere sopportate dal gestore, che l'atto di citazione aveva quantificato in complessivi € 715.011,89, ripartiti, in via solidale, tra Lubelli e Patella, in € 357.505,945 ciascuno, per avere costoro emesso i fogli di liquidazione, con cui erano state ammesse a

pagamento le relative fatture, la sentenza di primo grado ha riconosciuto, con argomentazioni condivise da questo giudice e dalle quali non vi è motivo per discostarsi, la responsabilità di Lubelli e Patella, sia pure in misura diversa da quella prospettata dalla Procura. I giudici di prime cure hanno rideterminato l'ammontare del danno, riducendo la richiesta iniziale della Procura ad € 324.623,90 ciascuno. A carico di Lubelli la sentenza ha posto l'ulteriore somma di € 65.764,08.

8.3. Quanto alla **terza posta** di danno, riferita all'indebito pagamento da parte del Comune di Taranto, in favore della "*Day Service s.r.l.*" di fatture per prestazioni effettuate da terzi del tutto fittizie o non aventi alcun rapporto con l'attività di gestione del parco, che l'atto di citazione aveva quantificato in complessivi € 572.709,63 a carico di Lubelli e di Patella (€ 286.354,815 ciascuno) e in complessivi € 50.052,84 a carico di Borsci e Barricato (€ 25.026,42 ciascuno), la sentenza di primo grado ha ravvisato le responsabilità di ognuno di essi, rideterminandone l'importo, ponendo a carico di:

- Lubelli € 276.721,52 (€ 236.705,96 + € 40.015,56);
- Patella € 236.705,96;
- Borsci € 23.835,575;
- Barricato € 23.835,575.

8.4. Per quanto riguarda la **quarta voce** di danno, concernente l'indebito rimborso alla "*Day Service s.r.l.*" di fatture e/o prestazioni rese da terzi con evidente duplicazione e, in alcuni casi, triplicazione della relativa spesa, per avere costoro emesso i relativi atti di liquidazione senza aver effettuato alcun tipo di riscontro in merito alla legittimità del pagamento, che l'atto di citazione aveva

quantificato, in parte, a carico di Lubelli e di Patella, per complessivi € 189.531,35 (€ 94.765,675 ciascuno), e, in parte, a carico di Borsci e di Barracato, per complessivi € 326.275,00 (€ 163.137,50 ciascuno), la sentenza di primo grado confermava la condanna a € 94.765,675 ciascuno a carico di Lubelli e Patella e a € 163.137,50 ciascuno a carico di Borsci e Barracato.

8.5. Riguardo alla **quinta voce** di danno, relativa all'esborso di € 111.195,82 per la liquidazione di spese relative a lavori di pulizia generale del parco, per effetto del contratto integrativo stipulato, in data 10.03.2005, con la "*Day Service s.r.l.*" da Barracato, nella qualità di dirigente dell'ufficio patrimonio e lavori pubblici, in difetto di preventiva autorizzazione da parte degli amministratori comunali, la sentenza di primo grado ne ha espunto l'importo dalla sentenza di condanna.

Anche su questo punto si è formato giudicato, in assenza di specifica impugnativa da parte della Procura.

8.6. Con riferimento, infine, alla **sesta posta** di danno, relativa alla determina di liquidazione n. 439 del 16.09.2003, di rifusione alla società dei mancati incassi e del rimborso delle prenotazioni disdettate, conseguenti alla chiusura del parco nel periodo 21.10.2002 - 25.01.2003, che l'atto di citazione aveva addebitato al Barracato, per un importo pari ad € 93.913,04, la sentenza, in assenza di alcuna documentazione a conforto della richiesta stessa, ne rideterminava, in via equitativa, sulla base delle argomentazioni addotte dal Barricato, l'importo, dimezzandolo in euro € 46.956,52 (pag. 49). I giudici di prime cure davano, in particolare, atto che la determina era stata assunta su conforme parere legale in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo in

favore del gestore, previo parere di congruità dell'ufficio tecnico.

Al contempo, ai soli fini della ripartizione interna in vista dell'eventuale regresso, la stessa sentenza di prime cure ha fatto presente che *"vada addebitato al Barracato il 60% del danno derivante da pagamento disposto dall'atto di liquidazione in questione"* (pag. 50).

9. Venendo, ora, all'esame dei singoli motivi di appello e delle posizioni di ciascun appellante, va, preliminarmente, ricordato che la sentenza di prime cure ha rideterminato, in parte e in misura ridotta, gli addebiti originariamente indicati dalla Procura.

9.1. L'appello principale nell'interesse di Borsci

Con il primo motivo di impugnazione, Borsci, capo servizio tecnico dell'ufficio gestione del patrimonio e lavori pubblici e responsabile unico del procedimento deduce *"Error in iudicando. Ultrapetita. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art 86 cgc. Violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Violazione e falsa applicazione art. 111 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 cgc"* per avere il giudice di prime cure esorbitato dal perimetro decisionale che formava oggetto del giudizio, in quanto avrebbe posto a base della condanna a suo carico il provvedimento n. 9154 del 26 giugno 2004 e non la determina n. 293/2004, a firma del dirigente Barricato, indicata nell'atto di citazione.

Il motivo è infondato.

La sentenza conferma l'impianto accusatorio contenuto nell'atto di citazione con riferimento tanto alla ricostruzione della fase di liquidazione

della spesa e i conseguenti specifici obblighi di accertamento e riscontro cui era tenuto Borsci, quanto nel dare conto delle manchevolezze e della consapevole inosservanza da parte dello stesso Borsci dei doveri propri di verifica nella sottoscrizione dell'atto liquidatorio, funzionali a rimarcare la sua evidente omissione di qualsivoglia attività accertativa sui titoli di pagamento.

La determina n. 293/2004 nomina Borsci responsabile unico del procedimento per la liquidazione di oltre un milione di euro, corrispondente al pagamento di dodici fatture presentate dalla "Day Service s.r.l." (fatture nn. 12/2004, 13/2004, 14/2004, 15/2004, 17/2004, 18/2004, 19/2004, 20/2004, 21/2004, 22/2004, 23/2004 e 24/2004) per prestazioni effettuate da terzi del tutto fittizie o non aventi alcun rapporto con l'attività di gestione del "Parco Cimino".

In esecuzione di tale determina, Borsci ha adottato l'atto di liquidazione n. 9154 del 26 giugno 2004, dando atto che la somma è stata impegnata, che i lavori e le forniture sono stati regolarmente eseguiti e che è stata accertata la piena regolarità delle fatture, la congruità dei prezzi e l'avvenuta realizzazione delle prestazioni dei servizi in parola, in evidente contraddizione con la realtà dei fatti come accertati in sede contabile e penale.

Nei termini descritti, la sentenza di prime cure è dunque immune dai dedotti *"error in iudicando"*.

Con i successivi motivi di gravame, il ricorrente lamenta poi *"Error in iudicando Motivazione insufficiente, contraddittoria, incongrua. Violazione e/o falsa applicazione art. 100 c.p.c.. Sul difetto di legittimazione passiva del convenuto"* ovvero *"Violazione e/o falsa applicazione art. 107 d.lgs. 267/2000. Violazione e/o falsa"*

applicazione art. 184 e ss. d.lgs. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione artt. 4-5-6 l. n. 241/90. Motivazione insufficiente, contraddittoria, incongrua. sull'infondatezza dell'atto di citazione. Sull'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'appellante ... Sull'errore scusabile ... Sulla ripartizione di responsabilità ... Sul vincolo di solidarietà ... Sul potere riduttivo" per avere la sentenza di primo grado, implicitamente, rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, pur in assenza di qualsivoglia partecipazione da parte di Borsci alla formazione e all'esistenza giuridica della determina n. 293/2004, a firma esclusiva di Barracato "... unica ed esclusiva fonte dell'asserita responsabilità amministrativa del Sig. Borsci".

In sintesi, Borsci insiste sull'assoluta assenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico, proprio in ragione della già stigmatizzata inesistenza di qualsiasi sottoscrizione, da parte sua, della determina n. 293/2004, non avendo egli preso parte al procedimento di formazione del provvedimento in questione, né istruito il presupposto procedimento, né essendo, tantomeno, intervenuto nella fase esecutiva del rapporto concessorio; a suo avviso, non sarebbe inoltre ravvisabile alcun nesso di causalità tra la condotta ed il danno contestato.

Tali censure, già rigettate in primo grado e ora riproposte in appello, non tengono tuttavia conto del ruolo effettivamente svolto da Borsci nella concatenazione causale che ha determinato l'evento dannoso.

Giova, a tal riguardo, evidenziare che con la determina in questione la Città di Taranto ha disposto il rimborso alla società di gestione del parco delle somme da questa "anticipate".

La determina reca il visto di Borsci, in veste di capo del servizio tecnico, e contiene - ai fini dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione delle dodici

fatture presentate dalla "Day Service s.r.l. - la nomina dello stesso Borsci a responsabile unico del procedimento.

L'apposizione del visto da parte di Borsci e la sua nomina a responsabile unico del procedimento confermano l'apporto significativo che Borsci ha reso alla produzione del danno per avere egli provveduto alla liquidazione delle fatture in assenza dei dovuti riscontri e giustificativi di spesa.

Con il provvedimento n. 9154 del 26 giugno 2004, Borsci ha in effetti espressamente attestato che *"...i lavori e le forniture sono stati regolarmente eseguiti..."* e che è stata *"...accertata la piena regolarità delle fatture, la congruità dei prezzi e l'avvenuta realizzazione delle prestazioni di servizi in parola..."*.

Sul punto, la sentenza di prime cure ha ben evidenziato, con motivazioni ampiamente condivise da questo giudice, che *"il provvedimento in questione, lungi dal costituire un mero atto esecutivo, contiene una attestazione di fatti e l'accertamento della sussistenza dei presupposti per procedere al rimborso delle somme indicate nelle fatture ivi indicate"*.

La nomina di Borsci a responsabile unico del procedimento poneva a suo carico precisi obblighi e valutazioni, ai fini istruttori, sulle condizioni di ammissibilità e sui presupposti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti di liquidazione delle somme.

Obblighi e doveri di ufficio ai quali egli è venuto meno.

In tal senso, la circostanza che il Borsci sia stato nominato solo per la fase "di liquidazione" non può ritenersi una esimente, trattandosi di pagamenti effettuati per prestazioni mai effettuate od effettuate da altri, od addirittura già pagate.

Nei termini descritti, l'appello proposto da Borsci non merita dunque accoglimento.

9.2. L'appello incidentale nell'interesse di Barracato

Barracato, dirigente dell'ufficio patrimonio e lavori pubblici, fonda il proprio impianto defensionale sul richiamo alla temporaneità dell'incarico dirigenziale rivestito e sul carattere non provvedimentale delle determine di liquidazione contestate, assumendo che ogni responsabilità in merito alla vicenda processuale dovesse essere ascritta all'organo politico per mancata adozione del PEG e omessa istituzione del servizio contratti in violazione dell'art. 107 TUEL, ovvero essere addebitata al responsabile unico del procedimento.

Anche questi motivi di appello non colgono nel segno.

La circostanza, invocata dal Barracato, che l'incarico dirigenziale aveva carattere provvisorio non è in alcun modo rilevante, in quanto egli al momento della sottoscrizione della delibera n. 293/2004 era nella pienezza dei suoi poteri e dunque pienamente legittimato ad impegnare all'esterno l'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del TUEL.

Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la delibera n. 293/2004 è un atto amministrativo, completo di tutti gli elementi idonei a garantirne l'efficacia e l'esecutorietà.

Né si può ritenere che Barracato, sottoscrivendo l'atto, non avesse avuto la piena consapevolezza del suo carattere vincolante per l'ente comunale.

Con riferimento alla **sesta posta** di danno, di cui alla determina di liquidazione n. 439 del 16.09.2003, emessa su richiesta della società gestore del "Parco Cimino" riguardante la rifusione dei mancati incassi e del rimborso delle

prenotazioni disdette, conseguenti alla chiusura del parco nel periodo 21.10.2002 – 25.01.2003, la stessa sentenza n. 39/2022 ha stabilito che *“in ragione dell’indiscutibile apporto fornito alla produzione del danno da parte dei componenti dell’Ufficio tecnico che avrebbe espresso il parere di congruità, vada addebitato al Barracato il 60% del danno derivante da pagamento disposto dall’atto di liquidazione in questione”* (pag. 50).

A tale riguardo, la Procura generale ha, tuttavia, evidenziato che il giudice di primo grado sembra non avere tenuto conto di tali affermazioni in sede di quantificazione dell’addebito, giacché non risulterebbe *“computata la percentuale di imputazione di questa voce nei limiti del 60% di tale importo”* (pag. 13 delle conclusioni).

Su conforme richiesta della Procura generale ritiene questo giudice che la sesta posta di danno, quantificata, in via equitativa, in sentenza in € 46.956,52, sia posta a carico di Barracato nei limiti del 60% per un importo pari a € 28.173,91.

Il danno addebitato a Barracato va correttamente rideterminato in complessivi € 215.146,98 (€ 186.973,07 + € 28.173,91).

9.3. L’appello incidentale nell’interesse di Lubelli.

Su un piano generale, Lubelli lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1-*quater*, della legge n. 20/1994, che richiama la ripartizione degli addebiti secondo l’apporto causale individuale, laddove nel caso in esame non sarebbe stata considerata la prevalente competenza e responsabilità del Patella, in qualità di economo-provveditore.

Nello specifico, Lubelli lamenta *“Erroneità della sentenza nel merito”*, per avere la sentenza di primo grado addebitato a Lubelli e a Patella la somma di €

324.623,90 ciascuno per la seconda posta di danno - relativa al pagamento in favore della Day Service s.r.l., delle spese di vigilanza diurna e notturna del Parco Cimino - senza avere tenuto conto della netta separazione dei ruoli tra la figura del dirigente e quella di economo-provveditore, ricoperta dal Patella.

In questi termini, l'appellante evidenzia come l'economo-provveditore godeva di ampia autonomia gestionale, con svolgimento di funzioni di livello dirigenziale e conseguente assunzione di responsabilità per l'attività svolta e che il dirigente del settore economato e provveditorato non era quindi tenuto ad effettuare alcun controllo sull'attività svolta dall'economo-provveditore, dovendosi limitare a controfirmare l'atto di liquidazione, ai fini dell'impegno della spesa, onde rendere effettivo il pagamento, mediante l'emissione del relativo mandato, riservato alla competenza del suo settore.

Anche questo motivo di doglianza risulta del tutto infondato.

Correttamente, la sentenza di primo grado ha ben messo in evidenza con motivazioni, qui ampiamente condivise, come siano state violate le norme del TUEL che disciplinano le procedure di spesa e che identificano chiare responsabilità di Lubelli e Patella.

Costoro, infatti, nelle rispettive qualità, avrebbero dovuto farsi carico di esaminare con la massima attenzione la documentazione di spesa, onde accertare che essa fosse liquidabile e che i lavori fossero stati effettivamente realizzati.

Invece, come emerso nell'ambito del giudizio penale ed accertato in sede penale con la sentenza del Tribunale di Taranto n. 385/2017, confermata dalla Corte penale d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - con sentenza n. 226/2019, il Patella ed il Lubelli hanno attestato, negli atti di liquidazione in

questione, che *“la fornitura è conforme per quantità e qualità”*, così consentendo l'indebito pagamento delle fatture.

Entrambi hanno dunque violato i propri doveri di servizio, omettendo ogni doveroso controllo sulla documentazione di spesa, consentendo, con un innegabile nesso di causalità, che il Comune erogasse ingenti somme non dovute in favore della società Day Service.

In subordine, Lubelli contesta la ripartizione del danno operata in sentenza, per due diversi profili.

Un primo profilo si riferisce agli atti di liquidazione nn. 352 e 353 del 28.04.2004, in quanto i giudici di primo grado, pur avendo accertato che gli stessi erano stati predisposti e sottoscritti da un altro funzionario e non dal Patella, hanno addebitato integralmente a Lubelli gli esborsi relativi a tali atti di liquidazione per un importo pari, rispettivamente, a € 40.015,56 e a € 65.764,08, in misura maggiore rispetto a quanto richiesto dalla Procura regionale con l'atto di citazione (€ 20.007,78 per l'atto di liquidazione n. 352 e € 36.535,60 per l'atto n. 353), con conseguente vizio di ultrapetizione, non essendo consentito al giudice condannare il convenuto al risarcimento del danno in misura maggiore rispetto a quanto richiesto da parte attrice.

La stessa Procura generale ha posto all'attenzione di questo giudice tale possibile diversa distribuzione delle quote di responsabilità riferite alla singola voce di danno.

Nei termini descritti, ritiene il Collegio che ai fini della corretta quantificazione del danno si debba tenere conto della misura richiesta dalla Procura.

Il danno addebitato a Lubelli va correttamente rideterminato in complessivi € 712.638,92 (€ 656.095,54 + € 56.543,38).

Con il secondo profilo, Lubelli invoca una diversa ripartizione delle responsabilità.

Tale richiesta non può, viceversa, trovare accoglimento, risultando l'addebito paritetico congruente con il complessivo atteggiarsi della vicenda dedotta in controversia.

Giova, al riguardo, evidenziare che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n.20/1994 e s.m.i., secondo cui *"Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi"*, l'obbligazione risarcitoria sorta in capo al *de cuius* viene posta a carico degli eredi in forza di un meccanismo successorio, con l'ulteriore condizione che il fatto illecito abbia procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento e da quest'ultimo sia derivato un indebito arricchimento degli eredi.

Il riferimento alla qualità di erede e l'impiego dell'espressione *"si trasmette"* (che ha sostituito le parole *"si estende"* contenute nell'originario testo dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20) fanno ritenere che non si tratti di un nuovo debito risarcitorio, bensì dello stesso debito del *de cuius*, pur essendo tale successione condizionata dall'ulteriore presupposto del duplice arricchimento nei sensi suindicati.

La trasmissione del debito agli eredi non è automatica, ma presuppone il preventivo accertamento che il *de cuius* si sia indebitamente arricchito e che anche gli eredi se ne siano giovati.

Al ricorrere di tali condizioni ed entro tali limiti, costituiti dall'indebito arricchimento degli eredi, del relativo debito devono risponderne gli eredi.

10. Sussistono, in definitiva, tutti gli elementi costitutivi per l'affermazione della responsabilità erariale nei confronti degli odierni appellanti.

La sentenza di prime cure ha condotto un'analisi puntuale ed accurata delle voci di danno contestate ed ha posto in rilievo, partitamente, i gravi vizi che hanno contrassegnato l'operato di ciascun compartecipe, essendo stata acclarata la sistematica violazione delle regole che presiedono alle procedure di spesa declinate nel TUEL.

Le ingenti somme, illecitamente liquidate alla società Day Service nell'ambito del contratto di gestione del "Parco Cimino", si riferiscono a: spese per attività di custodia e vigilanza del Parco non dovute, trattandosi di prestazioni a carico della società gerente, secondo l'art. 6 del disciplinare tecnico (seconda posta di danno); pagamenti effettuati per lavori non eseguiti, per servizi a carico del gestore, ovvero ancora relativi a fatture già pagate (terza posta di danno); ulteriori consistenti pagamenti di fatture già pagate (quarta posta di danno); liquidazione alla società di un cospicuo indennizzo per la chiusura del parco, disposta dall'ottobre 2002 al gennaio 2003 (sesta posta di danno).

La sentenza qui impugnata si presenta dunque immune da vizi, avendo compiutamente riscontrato che gli appellanti hanno reiteratamente, negli anni, provveduto a liquidare importi assolutamente rilevanti in favore della Day Service, omettendo completamente qualsivoglia attività di verifica della rispondenza dei documenti contabili a prestazioni effettivamente rese e/o consistenti in quanto documentato.

Le indagini svolte sia in sede penale che contabile su delega della Procura erariale hanno accertato la duplicazione, se non la triplicazione e, a volte, la quadruplicazione degli stessi pagamenti, oltre che la corresponsione di somme per centinaia di migliaia di euro afferenti a prestazioni, i cui oneri dovevano restare a carico della società, ovvero ancora la liquidazione di somme senza l'espletamento di alcuna idonea verifica istruttoria.

Il tutto nel contesto di un vero e proprio sistema di amministrazione e gestione delle risorse finanziarie comunali "deviato" e segnato, variamente, da interessi personali e collusioni con il titolare di fatto di tale azienda.

Lo svolgimento dei fatti di causa comprova il carattere consapevole delle condotte e quindi l'imputazione dell'elemento psicologico del dolo, pienamente congruente – altresì – con i reati contestati in sede penale.

Il carattere doloso delle condotte imputate agli odierni appellanti esclude l'esercizio del potere riduttivo.

11. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, ritiene il Collegio che la pronuncia impugnata sia esente dai vizi dedotti dagli appellanti, salvi gli evidenziati errori di calcolo afferenti alle suindicate poste di danno addebitate a Lubelli ed a Barracato.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando, nei giudizi riuniti iscritti ai **nn. 59932 A, 59932 B e 59932 C**, riassunti dalla Procura generale nei confronti degli eredi di Patella Carlo e di Lubelli Luigi Casimiro, *medio tempore* deceduti:

- dichiara contumaci gli eredi di Patella Carlo e di Lubelli Luigi Casimiro che hanno ricevuto la notificazione dell'atto di riassunzione, non comparsi in udienza;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dei seguenti chiamati all'eredità che hanno formalmente rinunciato all'eredità di Patella Carlo: Valentini Daniela, Valentini Mariangela, Valentini Nicola, Valentini Monica, Valentini Antonio; Natuzzi Marina, Natuzzi Vitantonio, Natuzzi Emiliano, Fanelli Filomena, Patella Maura Manuela, Patella Valeria, Ippolito Giulia, Ippolito Valentina, Patella Antonietta, Festinante Francesco, Festinante Silvia;
- rigetta l'appello proposto in via principale da Borsci Cosimo Damiano;
- rigetta gli atti di appello incidentale promossi da Barracato Santo e da Lubelli Luigi Casimiro:
- condanna al pagamento in favore del Comune di Taranto, dei seguenti importi, oltre interessi e rivalutazione:
 - gli eredi di Lubelli e Patella, in via solidale, € 1.312.191,73, con ripartizione interna in parti uguali, pari ad € 656.095,54, nei limiti dell'indebito arricchimento;
 - gli eredi di Lubelli, l'ulteriore importo di € 56.543,38 nei limiti dell'indebito arricchimento;
 - Barracato e Borsci in via solidale € 373.946,15, con ripartizione interna in parti uguali, pari ad € 186.973,07;
 - Barracato, l'ulteriore importo di € 28.173,91.

Condanna altresì Borsci, Barracato, gli eredi di Lubelli e di Patella al pagamento in solido delle spese di giudizio, quantificate in euro 455,98

(quattrocentocinquantacinque/98).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026.

IL RELATORE

Donatella SCANDURRA

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Enrico TORRI

F.to digitalmente

Depositata il 04/05/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

F.to digitalmente